



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
*Ufficio III - Personale della Scuola*

MIUR/AOODRVE/UFF III/5726/C3

Venezia, 12 maggio 2015

Ai Dirigenti scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado – LORO SEDI

Agli Uffici Scolastici Territoriali  
LORO SEDI

Agli Ordinari Diocesani  
del Veneto

Al Sindacato Nazionale Autonomo  
Insegnanti di religione (SNADIR)

OGGETTO: O.M. n. 8 del 20.03.2015 – Graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica per l'a.s. 2015/2016 – Indicazioni per le Istituzioni Scolastiche.

Come noto l'art. 10, comma 3, della O.M. 8/2015, prevede la pubblicazione, entro il 15 giugno 2015, della graduatoria regionale, articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione a tempo indeterminato, finalizzata ad individuare il personale eventualmente in soprannumero.

Il medesimo comma 3 prevede altresì, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, che i docenti compilino una scheda di attribuzione del punteggio e che tale scheda venga inviata all'USR entro il 16 maggio 2015.

Nel merito si forniscono le seguenti indicazioni.

Come di consueto, lo scrivente Ufficio provvederà ad aggiornare le graduatorie già esistenti aggiungendo al punteggio assegnato in precedenza, quello relativo **all'anno scolastico 2013/2014, derivante dall'anzianità di servizio (ruolo e continuità)**.

Successivamente alla pubblicazione della predetta graduatoria regionale, le II.SS. saranno invitate a inviare a questo Ufficio **SOLO** le schede dei docenti per i quali si riscontrano difformità di punteggio tra quello dichiarato dagli interessati e quello risultante nella graduatoria regionale.

**Si invitano pertanto le SS.LL. a NON inviare a questa Direzione, per il momento, le schede compilate dai docenti interessati.**

Si rammenta che il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità decorre **dall'a.s. 2009/2010** ( nota 5 della tabella di valutazione allegata al CCNI concernente la mobilità ).

**Si ricorda altresì che, dall'a.s. 2014/15, le "esigenze di famiglia" non prevedono il punteggio relativo al ricongiungimento al coniuge ( comma 4 dell'art. 10 della citata O.M. 8/2015).**

Si evidenzia infine che il personale beneficiario delle precedenzae previste ai punti I) III) V) e VII del punto 2, dell'art. 7 del CCNI sulla mobilità non deve essere inserito nella graduatoria regionale per l'individuazione dei soprannumerari, in quanto ha titolo a permanere nell'attuale sede di servizio.

Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici ad accertare con particolare cura le singole situazioni che danno diritto all'esclusione di cui sopra.

Con successiva nota sarà comunicata la data di pubblicazione delle citate graduatorie regionali.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE  
f.to Rita Marcomini